*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 231

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** ROMA - Martedì, 5 settembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **16.030** Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**I PREZZI** di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria-Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

**Proroga della delega al Presidente della giunta regionale sarda per l'anno 1972, a disporre pagamenti su alcuni capitoli del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per opere di bonifica e di miglioramento fondiario in Sardegna.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327, recanti norme di attuazione di detto statuto speciale;

Visto l'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a delegare al Presidente della giunta regionale sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visti i propri decreti con i quali tale delega venne conferita o prorogata per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 31 dicembre 1968;

Visti i propri decreti in data 9 luglio 1970 con cui, rispettivamente, è stato ritenuto valido, a tutti gli effetti, l'esercizio nell'anno finanziario 1969, da parte del Presidente della giunta regionale sarda, delle facoltà previste dal citato art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, ed è stata conferita per l'anno finanziario 1970 la delega di che trattasi;

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1971 con il quale tale delega è stata conferita per l'anno finanziario 1971;

Vista la nota n. 3242 del 23 marzo 1972 con la quale la Presidenza della giunta regionale sarda prospetta la necessità che venga prorogata per il 1972 la delega suddetta, precisando che al 1° gennaio 1972 delle somme a suo tempo stanziate a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per opere di bonifica e di miglioramento fondiario in Sardegna risultavano rimasti da pagare i seguenti importi, regolarmente impegnati: L. 6.079.405 sul capitolo 8435; L. 1.617.483 sul capitolo 8436; L. 126.945.175 sul capitolo 8450; L. 14.344.371 sul capitolo 8452;

Considerata l'opportunità di prorogare al Presidente della giunta regionale sarda la facoltà di disporre il pagamento delle somme suddette;

Decreta:

E' prorogata, sino al 31 dicembre 1972, la delega concessa al Presidente della giunta regionale sarda con il decreto ministeriale in data 4 settembre 1971 di cui alle premesse, per l'esercizio della facoltà di disporre sui capitoli n. 8435, n. 8436, n. 8450 e n. 8452 aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi precedenti, il pagamento delle somme relative ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario in Sardegna per la cui esecuzione le somme stesse erano state regolarmente impegnate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 maggio 1972

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *luglio* 1972
*Registro n.* 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 104

**(10524)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

**Ripartizione, per il 1972, del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi re-

gionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai Presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 11 marzo 1972 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1972, con la quale vengono stanziati 20 miliardi nel capitolo 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il fondo di finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 1970;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 14 luglio 1972;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 25 luglio 1972 ha deliberato, secondo le indicazioni del programma economico nazionale 1966-70 e del progetto di programma 1971-75, di ripartire il fondo suindicato tra le Regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo in agricoltura;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E., sulla base di un parametro risultante dall'indice della superficie agricola e forestale di ciascuna regione o provincia autonoma, rispetto alla superficie nazionale, ponderato dall'indice degli attivi in agricoltura rispetto al totale delle forze di lavoro nella regione o provincia autonoma, e tenendo, comunque, conto delle rispettive situazioni economico-finanziarie, ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire venti miliardi: Piemonte lire 950 milioni, Valle d'Aosta lire 100 milioni, Lombardia lire 350 milioni, Trento lire 250 milioni, Bolzano lire 450 milioni, Veneto lire 750 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 200 milioni, Liguria lire 200 milioni, Emilia Romagna lire 1.400 milioni, Toscana lire 900 milioni, Umbria lire 600 milioni, Marche lire 850 milioni, Lazio lire 550 milioni, Abruzzi lire 1.050 milioni, Molise lire 700 milioni, Campania lire 1.050 milioni, Puglia lire 2.400 milioni, Basilicata lire 1.300 milioni, Calabria lire 1.700 milioni, Sicilia lire 2.450 milioni, Sardegna lire 1.800 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stanziato per l'anno finanziario 1972;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire venti miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1972, è determinato come segue:

| Regioni e province autonome | Lire |
|---|---|
| Piemonte | 950.000.000 |
| Valle d'Aosta | 100.000.000 |
| Lombardia | 350.000.000 |
| Trento | 250.000.000 |
| Bolzano | 450.000.000 |
| Veneto | 750.000.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 200.000.000 |
| Liguria | 200.000.000 |
| Emilia Romagna | 1.400.000.000 |
| Toscana | 900.000.000 |
| Umbria | 600.000.000 |
| Marche | 850.000.000 |
| Lazio | 550.000.000 |
| Abruzzi | 1.050.000.000 |
| Molise | 700.000.000 |
| Campania | 1.050.000.000 |
| Puglia | 2.400.000.000 |
| Basilicata | 1.300.000.000 |
| Calabria | 1.700.000.000 |
| Sicilia | 2.450.000.000 |
| Sardegna | 1.800.000.000 |
| Totale | 20.000.000.000 |

Art. 2.

La spesa di lire venti miliardi, derivanti dal presente decreto, graverà sul capitolo 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *agosto* 1972
*Registro n* 31 *Tesoro, foglio n.* 222

**(10525)**

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

**Sostituzione di tre membri della commissione regionale di vigilanza per il Lazio per l'edilizia popolare ed economica.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso e contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2934 in data 1° ottobre 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio;

Vista la nota n. 7166 del 17 marzo 1972 con la quale il presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio ha comunicato che il direttore della ragioneria dello Stato per il Lazio ha designato il direttore di divisione dottor Giuseppe Alaimo in sostituzione del dott. Samuele Fortunato, destinato ad altra sede;

Vista la nota n. 1/935 del 2 marzo 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma ha comunicato che la C.I.S.L. ha designato quale proprio rappresentante il sig. Silvio Saturno in sostituzione del sig. Giuseppe Baisi dimissionario;

Considerato che il dott. Tullio Menichetti è stato nominato vice provveditore alle opere pubbliche per il Lazio in sostituzione del dott. Giovanni Martuscelli destinato ad altro ufficio;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Tullio Menichetti, vice provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, il dott. Giuseppe Alaimo, direttore di divisione della ragioneria regionale dello Stato per il Lazio, ed il sig. Silvio Saturno, rappresentante degli assegnatari designato dalla C.I.S.L. sono nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio, in sostituzione rispettivamente del dott. Giovanni Martuscelli, del dott. Samuele Fortunato e del sig. Giuseppe Baisi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(10418)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1972.

**Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1959, con il quale il dott. ing. comm. Arrigo Usigli fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è sciolta.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Giavi è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, in sostituzione del dottor ing. comm. Arrigo Usigli.

Art. 3.

Il prefetto di Venezia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1972

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

**(10447)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1972.

**Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., società per azioni con sede in Roma, ad emettere obbligazioni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1255, e successive modificazioni;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**(10415)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 agosto 1792.
**Proroga della gestione commissariale del comune di Portici.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Portici ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Sergio Vitiello.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti la ristrutturazione dei servizi comunali per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 19 agosto 1972

p. *Il prefetto*: GRASSO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Portici e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Sergio Vitiello;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal 1° comma dell'art. 323 del testo unico 4 gennaio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Portici, affidata al direttore di sezione dott. Sergio Vitiello, con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972 è prorogata a termine di legge.

Napoli, addì 19 agosto 1972

*Il prefetto*: GRASSO

**(10449)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.**

Il dott. Apollonio Ierna, nato a Floridia il 3 maggio 1937, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 5 dicembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

**(10430)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Samone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1972 il comune di Samone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 571.000 per la copertura di disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10555)**

**Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1972, il comune di Corvara (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.155.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

**(10514)**

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevute di debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 Mod. 241 D.P. — Data: 29 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Parascandolo Ciro, nato a Vico Equense il 15 febbraio 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3430 Mod. 25-A D.P. — Data: 8 luglio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Calabrese Vittorio Mario, nato a Castel di Sangro l'8 ottobre 1918 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 luglio 1972

**(9950)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

**Corso dei cambi del 1° settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581,15 | 581,15 | 581,30 | 581,15 | 581,20 | 581,10 | 581,25 | 581,15 | 581,15 | 581,15 |
| Dollaro canadese | 591 — | 591 — | 591,30 | 591 — | 591,15 | 591,05 | 591,05 | 591 — | 591 — | 591 — |
| Franco svizzero | 153,785 | 153,785 | 153,75 | 153,785 | 153,65 | 153,80 | 153,84 | 153,785 | 153,78 | 153,75 |
| Corona danese | 84,19 | 84,19 | 84,15 | 84,19 | 84,40 | 84,20 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,18 |
| Corona norvegese | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,90 | 88,90 | 88,82 | 88,85 | 88,85 | 88,85 |
| Corona svedese | 122,965 | 122,965 | 122,90 | 122,965 | 123 — | 122,98 | 122,97 | 122,965 | 122,96 | 122,95 |
| Fiorino olandese | 180,11 | 180,11 | 180,15 | 180,11 | 179,95 | 180,10 | 180,08 | 180,11 | 180,11 | 180,10 |
| Franco belga | 13,229 | 13,229 | 13,24 | 13,229 | 13,23 | 13,24 | 13,2320 | 13,229 | 13,22 | 13,22 |
| Franco francese | 116,185 | 116,185 | 116,20 | 116,185 | 116,15 | 116,20 | 116,20 | 116,185 | 116,18 | 116,18 |
| Lira sterlina | 1422,65 | 1422,65 | 1423,25 | 1422,65 | 1422,75 | 1422,70 | 1422,65 | 1422,65 | 1422,65 | 1422,65 |
| Marco germanico | 182,23 | 182,23 | 182,25 | 182,23 | 182,10 | 182,25 | 182,25 | 182,23 | 182,32 | 182,22 |
| Scellino austriaco | 25,24 | 25,24 | 25,25 | 25,24 | 25.24 | 25.25 | 25,2325 | 25,24 | 25,24 | 25,24 |
| Escudo portoghese | 21,70 | 21,70 | 21,69 | 21,70 | 21,72 | 21,70 | 21,69 | 21,70 | 21,70 | 21,70 |
| Peseta spagnola | 9,158 | 9,158 | 9,1575 | 9,158 | 9,14 | 9,15 | 9,16 | 9,158 | 9,15 | 9,15 |
| Yen giapponese | 1,935 | 1,935 | 1,9350 | 1,935 | 1,93 | 1,93 | 1,9314 | 1,935 | 1,93 | 1,93 |

**Media dei titoli del 1° settembre 1972**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 98,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,05 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 89,175 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 92,70 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,625 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,20 |
| » 5 % (Beni esteri) | 92,70 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 95,20 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95,90 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 98,325 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,55 |
| » 6 % » » 1971-86 | 97,525 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,05 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,675 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,875 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,525 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,10 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,70 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,80 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,575 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,525 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 1° settembre 1972**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 581,20 |
| Dollaro canadese | 591,025 |
| Franco svizzero | 153,812 |
| Corona danese | 84,19 |
| Corona norvegese | 88,835 |
| Corona svedese | 122,967 |
| Fiorino olandese | 180,095 |
| Franco belga | 13,23 |
| Franco francese | 116,192 |
| Lira sterlina | 1422,65 |
| Marco germanico | 182,24 |
| Scellino austriaco | 25.236 |
| Escudo portoghese | 21,695 |
| Peseta spagnola | 9,159 |
| Yen giapponese | 1,933 |

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del torrente Cismon in comune di Fiera di Primiero.**

Con decreto 8 giugno 1972, n. 120, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del torrente Cismon in comune di Fiera di Primiero (Trento), segnato nel catasto del C. C. di Tonadico ai fogli n. 21-25, p.f. 2184/2 (mq. 3.900) e p.f. 2184/3 (mq. 1.500), della superficie complessiva di mq. 5400, ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 4 dicembre 1970, in scala 1 : 2880/1440, dall'ufficio tecnico erariale di Trento; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

**(10511)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1972, registro n. 6, bilancio Trasporti, foglio n. 170, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 30 ottobre 1970 con richiesta incidentale di sospensiva dalla Società generale esercizi automobili (S.G.E.A.) avverso il provvedimento n. 3953 del 4 aprile 1970 con il quale il sindaco di Udine ha assegnato le tre licenze disponibili per l'esercizio del servizio di trasporto mediante autobus, da noleggiare con conducente, rispettivamente alle ditte S.A.I.T.A. S.p.a. Dionisio Ferrari e Attilio Collavini.

**(10471)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**ıni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui al-'olo 1 del Regolamento CEE n. 123/67 (settore pollame), a norma del regolamento CEE n. 830/72.**

(in unità di conto per kg, salvo diversa indicazione 1 unità di conto = lire italiane 625)

ALLEGATO *I*

| ·ro ırıffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni |
|---|---|---|
| | | u.c./unità |
| 05 | Volatili vivi da cortile: | |
| | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, detti «pulcini»: | |
| | a) per le esportazioni a destinazione: | |
| | — dei paesi terzi europei, ad eccezione dell'URSS | 0,0250 |
| | — dei paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo | 0,0250 |
| | — dei territori e possedimenti dei paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo | 0,0250 |
| | b) per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi non indicati alla lettera a) | 0,0350 |
| 02 | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati | u.c./kg |
| | A. Volatili interi: | |
| | I. Galli, galline e polli: | |
| | a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %» | |
| | — per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 0,1425 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi | 0,1076 |
| | b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %» | |
| | — per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 0,1625 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi | 0,1276 |
| | c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» | |
| | — per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 0,1725 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi | 0,1374 |
| | II. Anatre: | |
| | a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %» | 0,1447 |
| | b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %» | 0,1754 |
| | IV. *Tacchini* | 0,1479 |
| | V. Faraone | 0,2002 |
| | B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | |
| | I. disossate | 0,3069 |
| | II. non disossate: | |
| | a) metà o quarti: | |
| | 1. di galli, galline e polli: | |
| | — per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 0,1725 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi | 0,1374 |
| | 2. di anatre | 0,1754 |
| | 4. di tacchini | 0,1479 |
| | 5. di faraone | 0,2002 |
| | b) Ali intere, anche senza la punta | 0,1023 |
| | d) Petti e pezzi di petti: | |
| | 3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) | 0,1871 |
| | e) Cosce e pezzi di cosce: | |
| | 3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) | 0,1644 |
| 03 | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | |
| | B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra) | 0,1810 |
| 02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | |
| | B. altre: | |
| | I. di volatili: | |
| | a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*) | 0,3935 |
| | b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*a*) | 0,2361 |

r la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione; il peso della pelle è preso ızione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

ALLEGATO II

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni |
|---|---|---|
| | | u.c./unità |
| 01.05 | Volatili vivi da cortile: | |
| | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, detti « pulcini »: | |
| | a) per le esportazioni a destinazione: | |
| | — dei paesi terzi europei, ad eccezione dell'URSS | 0,0266 |
| | — dei paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo | 0,0266 |
| | — dei territori e possedimenti dei paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo | 0,0266 |
| | b) per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi non indicati alla lettera a) | 0,0366 |
| 02.02 | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | u.c./kg |
| | A. Volatili interi: | |
| | I. Galli, galline e polli: | |
| | a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » | |
| | — per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 0,1521 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi | 0,1172 |
| | b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » | |
| | — per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 0,1738 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi | 0,1389 |
| | c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » | |
| | — per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 0,1847 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi | 0,1496 |
| | II. Anatre: | |
| | a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » | 0,1584 |
| | b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » | 0,1919 |
| | IV. Tacchini | 0,1618 |
| | V. Faraone | 0,2190 |
| | B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | |
| | I. disossate | 0,3360 |
| | II. non disossate: | |
| | a) metà o quarti: | |
| | 1. di galli, galline e polli: | |
| | — per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 0,1847 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi | 0,1496 |
| | 2. di anatre | 0,1919 |
| | 4. di tacchini | 0,1618 |
| | 5. di faraone | 0,2190 |
| | b) Ali intere, anche senza la punta | 0,1120 |
| | d) Petti e pezzi di petti: | |
| | 3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) | 0,2058 |
| | e) Cosce e pezzi di cosce: | |
| | 3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) | 0,1808 |
| 02.03 | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | |
| | B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra) | 0,1981 |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | |
| | B. altre: | |
| | I. di volatili: | |
| | a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*) | 0,4308 |
| | b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*a*) | 0,2585 |

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione; il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

**(10272)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « Poggio Ameno », con sede in Albano, frazione Cecchina.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 agosto 1972, i poteri conferiti al dott. Mario Galasso, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Poggio Ameno », con sede in Albano, frazione Cecchina (Roma), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1972.

**(10428)**

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale di Renon, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Collalbo, frazione di Renon, e della Cassa rurale di Auna di Sotto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Auna di Sotto, frazione di Renon, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale Renon, società cooperativa a responsabilità illimitata », con sede in Renon e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari delle due Casse menzionate siti in Collalbo, Soprabolzano ed in Auna di Sotto, frazioni di Renon.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707.

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 15 gennaio 1972, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Renon, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Collalbo, frazione di Renon (Bolzano) e della Cassa rurale di Auna di Sotto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Auna di Sotto, frazione di Renon (Bolzano), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di Renon, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Collalbo, frazione di Renon (Bolzano) e della Cassa rurale di Auna di Sotto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Auna di Sotto, frazione di Renon (Bolzano), in un'unica azienda di credito, che assumerà la denominazione di « Cassa rurale Renon, società cooperativa a responsabilità illimitata », con sede in Renon (Bolzano), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale Renon, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Renon (Bolzano) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due Casse menzionate siti in Collalbo, Soprabolzano ed in Auna di Sotto frazioni di Renon.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

*Il governatore*: CARLI

**(10423)**

**Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli);

Dispone:

Il dott. Roberto Pascucci è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1972

*Il governatore*: CARLI

**(10424)**

# PREFETTURA DI TRIESTE

**Riduzione di cognomi nella forma italiana**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 maggio 1972 dalla signora Eckerieder Carolina in Zorzenon, nata a Pola il 22 dicembre 1905, residente a Trieste in via S. Lazzaro, 7, tendente ad ottenere a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Redi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Eckerieder Carolina in Zorzenon è ridotto nella forma italiana di Redi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 23 agosto 1972

p. *Il Prefetto*: AUSTRIA

**(10455)**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 maggio 1972 dal signor Jurincich Nazario, nato a Maresego di Capodistria (Pola) il 20 settembre 1946, residente a Trieste in via Lussinpiccolo, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Giorgi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Jurincich Nazario è ridotto nella forma italiana di Giorgi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 agosto 1972

p. *Il Prefetto*: AUSTRIA

**(10456)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, anno 1972, riservato ai sottufficiali della Aeronautica militare.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989 concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di Capitano e se in possesso di diploma di istituto medio di 2° grado fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categorie di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

*a*) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto.

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

3) essere in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa (Direzione generale personale militare aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie: 1° ottimo, 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi, 1ª Sezione 00100 Roma.

Stante il termine perentorio di invio al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'Autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, *specificandone i motivi.*

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di 2 scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica Divisione 2ª concorsi Sezione 1ª 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda *di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati* sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La Commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato; prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso la Direzione magazzini di commissariato della II Regione aerea, via del Porto Fluviale n. 12 alle ore 8, secondo il seguente diario:

16 ottobre 1972: Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

17 ottobre 1972: computisteria e ragioneria.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, 3 temi tra i quali, a cura di un candidato verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unito programma. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risultino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito, nelle singole materie, sara espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi, Sezione 1ª 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, utili ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

*a*) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esami, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

| | Coefficienti |
|---|---|
| Prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato | 5 |
| Prova scritta di computisteria e ragioneria | 5 |
| Prova orale di computisteria e ragioneria | 5 |
| Prova orale di elementi di diritto privato costituzionale e amministrativo | 4 |
| Prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato | 4 |
| Prova orale di economia politica e scienza delle finanze | 3 |

*b*) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

*c*) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica; 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

*d*) fino a 5 punti che verranno attribuiti in ragione di 1 punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione.

*e*) da 1 a 8 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

*a*) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori;

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

*b*) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito. nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di complemento d'istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1972

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972*
*Registro n. 26 Difesa, foglio n. 345*

---

PROGRAMMA DI ESAME

*a)* Prove scritte obbligatorie:

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

Computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

*b)* Prove orali obbligatorie:

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

Elementi di diritto privato, e/o, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

*c)* Prove orali facoltative:

Lingue estere limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

*Computisteria*:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili o calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed indiretti. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti. Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzo dei trasporti aerei.

*Ragioneria*:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali; costi ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto; oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

Le società commerciali: classificazione — disposizione di Legge —. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società.

I finanziamenti.

Le aziende di erogazione: nozioni generali Tipi principali Patrimonio ed inventari Gestione Fasi delle entrate e delle uscite Bilancio di previsione: vari tipi scritture elementari Rendiconto.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

*Diritto privato*:

Norma giuridica e sociale.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo rapporto giuridico diritto e interesse.

Diritto pubblico o diritto privato fonti del diritto.

Interpretazione della legge e analogia.

Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.

Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali vizi del negozio giuridico.

Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

Rappresentanza soggetti di diritto persone fisiche e persone giuridiche.

Diritti reali proprietà funzione sociale della proprietà modi di acquisto della proprietà tutela della proprietà.

Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.

Servitù prediali.

Possesso.

Obbligazioni fonti delle obbligazioni.

Contratto in generale.

Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fideiussione, transazione.

Promesse unilaterali.

Fatti illeciti.

Trascrizione.

Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).

Prescrizione e decadenza.

Impresa in generale, impresa commerciale.

Società in generale società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.

Associazione in partecipazione società a capitale variabile concorrenza e consorzi.

Azienda diritto sulle opere dell'ingegno contratti commerciali in generale contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di depositi, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.

Titoli di credito in generale cambiale assegno bancario e assegno circolare.

*Diritto costituzionale e amministrativo*:

Stato varie forme di stato nozione di costituzione costituzione della Repubblica italiana organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative Presidente della Repubblica Parlamento strutture e funzioni Governo Corte Costituzionale Magistratura e consiglio superiore della Magistratura.

Legge formale decreti e regolamenti.

Ordinamento amministrativo funzione amministrativa e organi amministrativi amministrazione diretta centrale Ministri Consiglio di Stato Corte dei Conti.

Amministrazione locale: statale e autarchica enti autarchici territoriali.

Comuni provincie regioni come Enti territoriali organizzazione e funzioni beni demaniali.

Atti amministrativi giustizia amministrativa diritto e interesse varie specie di ricorsi Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali giunta provinciale amministrativa.

### Amministrazione e contabilità generale dello Stato

Natura e contenuto della contabilità di Stato.

I beni dello Stato: demanio pubblico e beni patrimoniali: concetti, caratteri; le varie categorie di beni.

L'amministrazione dei beni dello Stato gli inventari.

Nozioni su contratti dello Stato. I procedimenti di contrattazione. I capitolati d'oneri; stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

I servizi ad economia.

Cenni sull'organizzazione finanziaria dello Stato.

Il bilancio dello Stato. Anno ed esercizio finanziario. Esercizio suppletivo. Esercizio provvisorio. I principi del bilancio. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione e approvazione del bilancio. La struttura del bilancio e la ripartizione delle entrate e delle spese. Aggiunte e variazioni. La gestione dei residui. Le relazioni economiche e finanziarie.

La gestione finanziaria. Le entrate finanziarie: nozione classificazione, fasi. — La spesa pubblica: nozione, classificazioni; il regime giuridico-contabile delle spese: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

Il rendimento dei conti: i conti amministrativi ed i conti giudiziali. Il rendiconto generale dello Stato: formazione, parificazione, approvazione; conto del bilancio e conto del patrimonio.

Cenni sulle scritture contabili dello Stato.

Il sistema dei controlli: nozioni. La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali: attribuzioni. La Corte dei conti: attribuzioni di controllo.

Gli agenti contabili dello Stato: classificazione e responsabilità.

Le responsabilità nella Pubblica Amministrazione: nozioni generali. Responsabilità amministrativa e responsabilità contabili.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica: giudizi di conto e giudizi di responsabilità; i rimedi avverso le decisioni di condanna della Corte; l'esecuzione delle sentenze della Corte.

### Economia politica e scienza delle finanze

*Economia politica*:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo e bimetallici. La legge del Grasham La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli Accordi di Bretton Woods.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

*Scienza delle finanze*:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e Demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. I contributi. Le imposte: concetto, elementi e classificazione.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economica delle imposte. Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria; imposte straordinarie, prestiti pubblici; Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

### Lingue estere

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Modello di domanda in carta da bollo L. 500

*Al Ministero della Difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica* 2ª *Divisione concorsi* 1ª *Sezione* Viale dell'Università n. 4 00100 ROMA.

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di residente a (1) (codice postale) (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 settembre 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'istituto (o scuola) di nell'anno

di trovarmi nella seguente posizione militare (4)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera

lì
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

**(10236)**

# REGIONI

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 20 luglio 1972, n. 21.

**Norme per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 62, quinto comma, dello statuto.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 28 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il conferimento di incarichi previsto dall'art. 62, quinto comma, dello statuto è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

La giunta regionale può conferire incarichi per prestazioni di opera intellettuale e comunque di lavoro autonomo, a soggetti estranei all'Amministrazione ed agli uffici regionali, secondo il disposto dell'articolo 62, quinto comma dello statuto, ove non possa provvedere con personale in servizio presso la Regione.

Restano salve in materia le competenze del Consiglio regionale previste dal regolamento di cui all'art. 9 dello Statuto.

Art. 3.

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che per le loro caratteristiche diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 4.

Gli incarichi di cui agli articoli precedenti devono avere oggetti preventivamente determinati dall'Amministrazione regionale e devono essere tali da richiedere per il loro svolgimento particolari competenze professionali ed organizzative.

Art. 5.

Gli incarichi sono conferiti con deliberazione e per un tempo determinato; salvi casi particolari in cui l'oggetto del lavoro o le caratteristiche di esso esigano una durata diversa, la durata di ogni incarico non può superare l'anno finanziario.

Gli incarichi possono essere rinnovati. Il rinnovo è soggetto alle medesime procedure e forme del primo incarico.

Art. 6.

Le condizioni dell'incarico sono stabilite con la deliberazione di conferimento. Al soggetto incaricato deve essere richiesta l'accettazione di tali condizioni, salvo che per circostanze particolari non sia richiesta nella deliberazione la stipula di formale convenzione.

Art. 7.

La deliberazione di conferimento dell'incarico determina il compenso spettante ai soggetti incaricati in relazione al lavoro loro affidato, salvo l'applicazione di tariffe professionali ove il carattere della prestazione lo consenta.

La deliberazione può inoltre prescrivere che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 8.

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento all'uopo previsto ai capitoli 7 e 8 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 luglio 1972

LAGORIO

### LEGGE REGIONALE 20 luglio 1972, n. 22.

**Indennità e rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al Presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 28 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità ed il rimborso delle spese, nonchè il trattamento economico di missione per il Presidente e per i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Ai componenti effettivi e supplenti del Comitato regionale e delle sue sezioni decentrate è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta nella misura di:

L. 20.000 al Presidente;
L. 15.000 ai componenti eletti dal Consiglio regionale;
L. 10.000 agli altri componenti.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componenti del comitato o delle sezioni ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennità provvede mensilmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze sottoscritto dal segretario del comitato regionale di controllo o della sezione decentrata

Art. 3.

A tutti i componenti, effettivi e supplenti, che risiedono in un comune diverso da quello sede del comitato o delle sezioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio quando si rechino alla seduta del comitato o delle sezioni.

Il rimborso delle spese è corrisposto nella misura di L 36 a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello sede del comitato o delle sezioni.

La corresponsione del rimborso delle spese decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente ha partecipato.

Art. 4.

Ai componenti, effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni che per ragioni del loro ufficio si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione secondo le norme della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1972.

La missione deve essere autorizzata rispettivamente dal presidente del comitato o della sezione.

La corresponsione dell'indennità di missione decorre dal 1° gennaio 1972.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà al conguaglio fra le somme dovute al presidente ed ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate a norma della presente legge e quelle anticipate a qualsiasi titolo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento all'uopo previsto al capitolo 30 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 luglio 1972

LAGORIO

**(10286)**

---

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1972, n. **23.**

**Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, in materia di turismo e industria alberghiera.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 2 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, in materia di turismo e industria alberghiera è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p)* dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopraindicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e, in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

la programmazione delle *attività turistiche e dell'industria* alberghiera regionale;

l'approvazione dei programmi di erogazione dei contributi, sovvenzioni e sussidi per la promozione delle manifestazioni turistiche, per l'incremento del turismo sociale e giovanile, per l'incentivazione delle attrezzature alberghiere e dei complessi ricettivi complementari e per tutte quelle attività comunque rivolte allo sviluppo turistico della Regione;

la nomina, la revoca e lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di nomina esterna degli enti provinciali per il turismo, delle aziende autonome di cura e soggiorno e turismo e dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba;

l'approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti consuntivi degli enti suddetti, nonchè dei documenti programmatici e delle relazioni ad essi connessi o allegati;

il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di cura soggiorno e turismo, le modificazioni o la revoca dello stesso, la delimitazione dei rispettivi territori e la determinazione delle località d'interesse turistico.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo.

Art. 3.

Il Presidente della giunta regionale:

*a)* esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

*b)* emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della giunta;

In ordine agli atti di cui alla lettera *b)* può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la giunta.

Art. 4.

La giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e attribuite dal precedente comma alla competenza della giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La giunta può altresì delegare funzioni amministrative a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa nel «Bollettino Ufficiale» della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a se l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 2 agosto 1972

LAGORIO

**(10287)**

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1972, n. 24.

**Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio toscano, in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del 2 agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

La presente legge disciplina gli interventi della Regione nelle zone depresse del territorio regionale, determinate dal seguente art. 2, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ai sensi e per gli effetti della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

Art. 2.

(*Determinazione delle zone depresse*)

Agli effetti della presente legge, sono zone depresse del territorio regionale, diverse dai territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, quelle già dichiarate tali dallo Stato in applicazione degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 3.

(*Programma degli investimenti*)

Il fondo di L. 2.700 milioni assegnato alla regione Toscana con la deliberazione del CIPE del 7 marzo 1972, in attuazione dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1971, n. 912, ed agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge, è ripartito secondo il seguente programma di investimenti:

| | | |
|---|---|---|
| *A*) Situazione dei bacini montani; bonifica; irrigazione e trasformazione agraria | L | 1.700.000.000 |
| *B*) Viabilità ordinaria non statale; acquedotti e fognature | » | 1.000.000.000 |
| Totale | L. | 2.700.000.000 |

Art. 4.

(*Programma degli interventi*)

Nell'ambito del riparto di cui all'articolo precedente, il Consiglio regionale, su proposta della giunta e tenuto conto delle indicazioni degli enti locali, approva i programmi degli interventi per le opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla lettera *B*) dell'art. 3 della presente legge.

Nelle sistemazioni dei bacini montani sono da ritenersi prioritarie le esigenze di occupazione degli operai forestali.

Art. 5.

(*Esecuzione delle opere*)

L'esecuzione delle opere di cui trattasi è normalmente affidata alle province, ai comuni o agli altri enti locali della regione, che vi provvedono nei modi di legge.

Art. 6.

(*Approvazione dei progetti esecutivi*)

I progetti esecutivi degli interventi di cui alla presente legge, e le eventuali varianti in corso d'opera degli stessi, sono deliberati dagli enti affidatari.

L'attribuzione di cui al primo comma è di competenza della giunta regionale nei casi eventuali di gestione diretta da parte della Regione dell'esecuzione delle opere stesse.

In tali casi la Regione può avvalersi di enti pubblici previo accordo con i medesimi.

Art. 7.

(*Collaudo*)

Sono in ogni caso di competenza della giunta regionale la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

(*Erogazione del finanziamento*)

All'erogazione del finanziamento delle opere agli enti affidatari ai sensi degli articoli precedenti, la giunta provvede nella seguente misura:

30 %, previa produzione da parte degli enti interessati dell'atto formale di consegna dei lavori, oppure di dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di conduzione in economia degli stessi;

30 %, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa da parte degli enti di almeno 2/3 della precedente erogazione;

30 % del rimanente finanziamento, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/3 della seconda erogazione;

il rimanente decimo di garanzia, a collaudo avvenuto.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche approvate con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni.

Art. 9.

(*Copertura della spesa*)

Alla spesa di cui alla presente legge si fa fronte con la somma iscritta al capitolo 63/1 del bilancio del corrente esercizio, dove è prevista la occorrente necessità.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 2 agosto 1972

LAGORIO

**(10288)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.